



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Telefoni: Segreteria Generale 0975525241 - Sindaco 0975525242 - Area Finanze 0975525254 - Fax 0975525268

COMUNE DI SALA CONSILINA
Prot. 00018842/2017
del 24-10-2017
Prot. in ARRIVO
GIUNTA COMUNALE



Gentile
SECRETARIO GENERALE

GIUNTA COMUNALE

SEDE

Oggetto: Piano di attività 2017

PROGETTO OBIETTIVO PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE DI TRIBUTI COMUNALI

In riscontro alla vostra richiesta, trasmetto Relazione dettagliata delle fasi del progetto, con stima delle ore, dei soggetti coinvolti e del premio finale, al fine di una vostra valutazione sulla validità dello stesso.

ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI E IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

La fase iniziale

I procedimenti tributari rientrano nella categoria dei procedimenti amministrativi, per cui sono costituiti da una serie di atti susseguenti tra loro e sfocianti in un provvedimento finale capace di incidere unilateralmente nella sfera patrimoniale del destinatario. Si tratta però di procedimenti *sui generis*, per i quali non tutti gli istituti generali previsti dalla legge 241/90 risultano applicabili. Infatti, come ci insegna anche la Corte di Cassazione, non vi è obbligo da parte dell'ente impositore di coinvolgere il contribuente nel procedimento liquidatorio e sanzionatorio, ma solo una facoltà o un'opportunità di instaurare un contraddittorio culminante in un atto che consente l'impugnazione e la piena tutela giurisdizionale. Nell'ambito dei procedimenti tributari, rivestono particolare importanza i procedimenti accertativi. In essi, l'ente impositore, a differenza di un soggetto privato, al fine di far valere un proprio credito, non deve ricorrere all'autorità giudiziaria ma ha un particolare potere di imperio tale da incidere unilateralmente sulla sfera patrimoniale del debitore, senza, appunto, la necessità di un giudice. Trattandosi di un potere particolarmente forte e invasivo, la relativa attività, definita di accertamento, è soggetta a particolari vincoli, nel senso che essa deve essere rispettosa al massimo della legge, la quale, se da una parte tende a garantire il credito pubblico, d'altra parte tende a garantire anche i diritti del singolo contribuente, il quale, si ripete, nel rapporto con l'ente, non è in posizione equiordinata con quest'ultimo ma subordinata. Conseguentemente, l'attività accertativa, ed il relativo procedimento, sono di natura autoritativa, vincolata, indispensabile e non discrezionale. Sotto questi profili va rilevato che l'ente impositore non può decidere se effettuare o meno l'attività di accertamento, ma la legge glielo impone; peraltro l'attività non ha discrezionalità ma essenzialmente riveste carattere vincolato, cioè le regole vengono dettate dalla legge che in taluni casi lascia spazio ai regolamenti di disciplinare



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Telefoni: Segreteria Generale 0975525241 – Sindaco 0975525242 – Area Finanze 0975525254 – Fax 0975525268

maggiormente nel dettaglio alcune fattispecie, in altri, come ad esempio nel mondo sanzionatorio, regnano sovrane in quanto vi è una cosiddetta “riserva di legge”.

La legge 147/13 dedica alcuni commi dell’articolo 1 all’attività accertativa della IUC, e non dei singoli tributi che la compongono. Ciò potrebbe far pensare ad un’attività riguardante i tre tributi contemporaneamente ma la struttura degli stessi, in particolare la loro diversità, porta alla conclusione che l’attività accertativa debba essere effettuata per singolo tributo, con l’emissione di avvisi di accertamento IMU, avvisi Tasi e avvisi Tari. Il fatto però che la legge parli di accertamento IUC implica anche che qualora un contribuente abbia commesso una violazione per due o tutti e tre i tributi, potrebbe ricevere un unico avviso accertamento, con conseguenti risvolti sanzionatori, in particolare l’applicazione del cumulo giuridico di cui al comma 1 art. 12 del D. Lgs. 472/97. Per quanto riguarda appunto l’aspetto sanzionatorio, è stata riproposta la normativa tares, pertanto in caso di omessa denuncia è applicabile la sanzione da un minimo del 100% del tributo non versato ad un massimo del 200%, mentre in caso di infedele denuncia il minimo edittale è il 50% del non versato mentre il massimo è pari al 100%. In entrambi le fattispecie l’importo della sanzione non può essere inferiore a € 50,00. Da notare che rispetto alla normativa sui precedenti prelievi, compresa la Tarsu e la Tia, la misura della sanzione è commisurata al tributo non versato e non al tributo dovuto: in tal modo il legislatore si è allineato alla posizione dominante della dottrina che riteneva di commisurare, anche per le violazioni dei vecchi tributi, la sanzione appunto al “non versato” e non al “dovuto”. La scelta della sanzione da applicare nei casi di omessa o infedele denuncia dovrebbe dipendere in particolare dalla personalità del trasgressore, desumibile soprattutto da precedenti fiscali o dall’opera compiuta per attenuare o eliminare le conseguenze della violazione. Invece si registra un comportamento piuttosto diffuso tra i comuni, ma non corretto, di sanzionare con la stessa misura (in genere il minimo) tutti i contribuenti incorsi nella stessa infrazione, anche perché sanzionare in maniera diversa vorrebbe dire curare maggiormente la parte motivazionale dell’avviso di accertamento.

Perché nasce l’esigenza di un procedimento di accertamento?

Quando le prestazioni previste nell’obbligazione tributaria non sono effettuate o sono effettuate in maniera non corretta o parziale, scatta l’obbligatoria attività accertativa da parte del soggetto attivo, mirante al soddisfacimento totale di essa: parte il procedimento amministrativo di accertamento.

Il rapporto tributario ai fini TARI e IMU è attualmente instaurato sulla base della dichiarazione da parte del contribuente, attraverso il quale egli manifesta un assetto di interessi giuridicamente rilevante, in base ai quali si genera, ai sensi delle leggi di riferimento, un debito tributario. L’ente impositore, dal suo canto, ha l’obbligo, con l’attività accertativa, di verificare se l’assetto di interessi comunicato sia corrispondente alla realtà giuridica e fattuale. Pertanto scopo di questa fase è verificare se i fatti che costituiscono la pretesa tributaria non coincidono con l’assetto di interessi proposto dal contribuente, per poi procedere alla formazione del provvedimento finale che è, appunto, l’avviso di accertamento. Il procedimento può avviarsi anche senza un’istanza o denuncia della parte, ma semplicemente per decisione dell’ufficio. Infatti l’ente ha anche l’obbligo di avviare il procedimento, quando la denuncia/dichiarazione manca al fine di verificare se vi è l’obbligo da parte del contribuente.

Ebbene, scopo del progetto è quello di avviare un procedimento di verifica della coincidenza della pretesa tributaria con l’assetto di interessi comunicato dal contribuente (infedele denuncia) e in secondo luogo l’omissione dell’obbligo da parte del contribuente (omessa denuncia) ai fini TARI.

Mentre ai fini IMU lo scopo è quello di procedere alla coincidenza di quanto versato rispetto a quello dovuto.

Nonostante l’attività accertativa, ed il relativo procedimento, siano di natura autoritativa, vincolata, indispensabile e non discrezionale, il Comune di Sala Consilina attualmente non ha la struttura



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Telefoni: Segreteria Generale 0975525241 – Sindaco 0975525242 – Area Finanze 0975525254 – Fax 0975525268

adatta, in termini di quantità di risorse umane, adatta allo svolgimento del processo di accertamento della IUC, con il rischio che lo stesso si trasformi in un procedimento una tantum e non ordinario. Basti pensare che l'ufficio Tributi è costituito da una unità lavorativa supportata dal Dirigente dell'area di riferimento. Non a caso, infatti, con delibera n. 163 del 15/12/2014, la Giunta Comunale dava indirizzo al dirigente dell'area finanze per la predisposizione di tutti gli atti necessari all'affidamento del servizio relativo all'attività di accertamento e riscossione del recupero evasione delle entrate tributarie a soggetto idoneo, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Codice dei Contratti. Si è proceduto ad oggi ad affidare all'esterno la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento TARES-TARI omesso versamento, e il sottoscritto, ritiene opportuno proseguire l'attività di accertamento all'interno (e proseguire con l'esternalizzazione della sola fase coattiva), grazie anche all'implementazione (finalmente) dell'applicativo IUC su URBI, tramite il quale si sta perfezionando la banca dati univoca ai fini dell'imposta comunale, che necessita però di un'attività accertativa interna costante che coinvolga più figure professionali individuate nelle diverse aree, volta al recupero dell'evasione tributaria e di conseguenza all'aggiornamento in tempo reale della banca dati immobiliare.

Scopo è quello di incrociare le banche dati Imu, Tasi, e Tari, in modo da interrogare (domani) facilmente l'unità immobiliare imponibile (univoca in tutte e tre gli archivi), per risalire al proprietario e l'occupante, a seconda dei casi.

Nello specifico l'attività è concentrata sul recupero della Tassa sui Rifiuti anni 2012 – 2016 non prescritti nella convinzione che l'imponibile (metri quadri) evaso sia consistente, ed il recupero dell'Imposta Unica Comunale non versata anno 2012, ed ottenere benefici di Bilancio (accertamenti di nuove entrate e nuova liquidità) e soprattutto di equità fiscale.

Pertanto scopo del progetto è quello di riuscire ad allineare una banca dati che permetta all'ente di:

- Ottenere una economia di Bilancio per la mancata erogazione di aggi ad un soggetto esterno;
- Avere il tempo di valutare se, grazie al lavoro svolto, è possibile far rientrare tale attività tra i procedimenti ordinari dell'ufficio tributi nei prossimi anni, affiancandoli agli accertamenti per omesso/parziale versamento, e alla riscossione ordinaria;
- Ridurre i tempi di realizzazione di flussi di cassa che in base alla stima possono raggiungere i 500.000 (cinquecentomila/00) euro;
- Accertare nuove entrate e nuovi imponibili (metri quadri accertati che saranno iscritti nei ruoli ordinari) che permettano di ridurre in tempi brevi le tariffe Tari, garantendo una maggiore equità fiscale;
- Non far prescrivere l'Imposta Unica Comunale relativa al periodo di imposta 2012.

La fase istruttoria - Tari

Una volta avviato il procedimento, comincia la fase della istruttoria. Nella maggior parte dei casi, l'istruttoria si articola in un riscontro di elementi di natura documentale, in primis la superficie metrica, per poi articolarsi in attività maggiormente specifiche a seconda dei casi. Ad esempio, per le utenze non domestiche, oltre al recupero delle informazioni dalle banche dati disponibili, può rientrare nell'attività istruttoria la verifica dei luoghi da parte di un tecnico, relativamente alle superfici occupate, al tipo di attività svolta e alla tipologia di rifiuto prodotto. La fase istruttoria è caratterizzata anche e soprattutto dalla consultazione di flussi telematici scaricabili dal sito dell'agenzia del territorio: si tratta dei dati metrici catastali e dei DOCFA con allegate planimetrie. I dati metrici catastali, sia ai fini Tarsu che ai fini Tares/Tari si scaricano su prenotazione da effettuare sul sito, mentre i docfa, relativi agli accatastamenti e alle variazioni immobiliari sono ivi disponibili, con cadenza mensile.



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Telefoni: Segreteria Generale 0975525241 – Sindaco 0975525242 – Area Finanze 0975525254 – Fax 0975525268

Per quanto riguarda la Tari, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del presupposto del tributo, il contribuente deve sempre provvedere a effettuare la denuncia. Per una corretta attività di verifica delle superfici non denunciate o mal denunciate, occorre tenere in debita considerazione che il comune, ai fini dell'attività di accertamento può (non deve) presumere come superficie calpestabile quella catastale di cui al D.P.R. 138/98, nelle misure precisate dal comma 2 art. 2 del provvedimento dell'agenzia delle entrate del 29/3/2013, richiamato dal comma 647, ossia scorporando, per le unità abitative, le superfici dei balconi, terrazze e aree scoperte pertinenziali.

Sotto questo profilo si ritiene che l'Ente non abbia l'obbligo di accertare nella misura su riportata ma debba sempre accertare la totalità della superficie calpestabile, che potrebbe essere superiore o inferiore al parametro catastale. Solo in mancanza di elementi riconducibili alla corretta determinazione della "attuale e transitoria" base imponibile Tari, si può ricorrere alla presunzione catastale prevista dal comma 647. Una fonte di informazione importantissima per l'individuazione della superficie utile è il documento di accatastamento o di variazione di cui al DM 701/94, detto "DOCFA". L'Agenzia del Territorio mette a disposizione con cadenza mensile, tali documenti, corredati di planimetria, presentati dai contribuenti. Per effettuare una efficace attività di accertamento delle superfici, è importante scaricare mensilmente i flussi dal sito dell'agenzia dell'entrate, ex territorio, decodificarli con un software e analizzare le informazioni:

il modello 1NB parte II fornisce, per gli immobili del gruppo A e B le superfici utili dei vani principali e accessori diretti, e la superficie lorda, per i vani accessori indiretti, mentre per gli immobili del gruppo C fornisce le superfici utili anche dei vani accessori indiretti. Queste informazioni non sono reperibili altrove, pertanto possono essere molto utili per la verifica delle superfici. Inoltre i flussi DOCFA sono corredati di planimetria che è possibile sviluppare per essere certi della superficie calpestabile. In mancanza o in aggiunta ai DOCFA e planimetria, è possibile ricorrere alle "vecchie" tecniche, ossia le rilevazioni sul posto, le quali si ritengono comunque determinanti, in particolare per le utenze non domestiche, ai fini della individuazione delle superfici da tassare e quelle da non tassare in quanto occupate permanentemente da macchinari, o perché improduttive di rifiuti urbani non assimilati. In assenza degli strumenti citati, ci si può basare sui dati metrici catastali come presunzione, di carattere relativo, della superficie da tassare, con possibilità da parte del contribuente di dimostrare che la superficie calpestabile sia inferiore a quanto presuntivamente determinato, nell'avviso di accertamento, dal comune.

Nel caso in cui il comune abbia proceduto all'allineamento delle denunce per la tassa sui rifiuti con i dati catastali, grazie alle autocertificazioni inoltrate e riconsegnate dai contribuenti in sede di trasmissione dell'avviso di liquidazione Tari 2015, utilizzando questi ultimi come chiave di ricerca si possono individuare le denunce con superfici dichiarate inferiori all'80% della superficie metrica. Questi sono tutti casi ipotetici di denunce infedeli. Per essere più certi sul valore presuntivo del dato metrico, si può incrociare la banca dati dei docfa, da cui poter trarre la superficie utile, o parte di essa. Ragionando in tal modo, con tre banche dati (metrico catastale, denunce tassa rifiuti, DOCFA) si possono ottenere interessanti risultati circa la verifica delle superfici dichiarate. Si sottolinea però l'importanza dell'interprete: incrociare banche dati con un *software* non è sufficiente, occorre sempre l'interpretazione del dato da parte del funzionario responsabile che, alla luce delle sue conoscenze e della sua esperienza, potrà valutare se procedere con l'emissione di un avviso di accertamento, piuttosto che con un invito al contribuente a presentarsi presso il comune, ovvero a chiudere il procedimento senza emissione di alcun atto in quanto, ad esempio, ha riscontrato un errore in una delle banche dati utilizzate, a causa del quale il risultato dell'incrocio non è da considerare.

Un'altra procedura da realizzare è l'incrocio tra la banca dati dei residenti (capo famiglia e nucleo familiare) e la banca dati delle denunce relative alla tassa sui rifiuti. Questa operazione porterà



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Telefoni: Segreteria Generale 0975525241 – Sindaco 0975525242 – Area Finanze 0975525254 – Fax 0975525268

all'abbinamento tra residenti e contribuenti Tari. Rimarranno da monitorare i nuclei familiari, per i quali non vi è stata una denuncia per la tassa sui rifiuti. A questo punto ci si può fermare qui e inviare una lettera invito a tutti costoro, oppure si può procedere con ulteriori incroci per individuare casi di evasione. Infatti incrociando questi nuclei con la banca dati Ici/Imu e con la banca dati metrico catastale, si possono individuare coloro che hanno dichiarato un immobile quale abitazione principale. In tal caso ci si trova di fronte ad una evidente evasione ai fini Tari. I metri quadrati occupati possono ricavarsi dalla banca dati metrico catastale o, se si vuole, dalla banca dati DOCFA e planimetrie. Per i nuclei familiari non proprietari si può fare un ragionamento analogo considerando la banca dati delle locazioni anziché quella Ici/Imu. Se qualche componente risulta locatario, e l'indirizzo del contratto coincide con quello anagrafico, attraverso la ricerca del locatore si può arrivare ad individuare l'immobile occupato e la relativa superficie. Da quanto detto emerge l'importanza di essere in possesso di tutte le banche dati, soprattutto in un tributo come la Tari.

Infine, a supporto dell'attività di accertamento sarà utile richiedere ai fornitori delle utenze elettriche e idriche l'elenco di tutti i contribuenti.

Considerata l'importanza dell'istruttoria, fondamentale per le fasi successive del procedimento di accertamento, è propria in questa fase che è necessaria la collaborazione e la presenza di tutti o quasi i soggetti coinvolti nel progetto. Da una fase iniziale nella quale il coordinatore del progetto, individuabile nel responsabile dei tributi, procederà al confronto dei dati catastali, si passa ad una fase istruttoria nel quale saranno coinvolti altre figure professionali quali un tecnico che fornirà i DOCFA e le planimetrie, oppure procederà alla rilevazione sul posto.

La fase istruttoria – Imu

Nel caso di specie l'istruttoria si articola in un riscontro di elementi di natura documentale, in primis il titolo di possesso dell'immobile e la rendita catastale, per poi articolarsi in attività maggiormente specifiche a seconda dei casi. Ad esempio, per gli immobili accatastati come abitazioni, oltre al recupero delle informazioni dalle banche dati disponibili, può rientrare nell'attività istruttoria la verifica della residenza e dell'individuazione della prima casa, nonché delle detrazioni spettanti (pluralità di proprietari, numero figli, ecc.).

La fase istruttoria è caratterizzata anche e soprattutto dalla consultazione di flussi telematici scaricabili dal sito dell'agenzia del territorio: si tratta dei dati catastali e della conservatoria, nonché dei versamenti dal sito dell'Agenzia Entrate.

A questo punto una volta caricate le denunce e fatti i dovuti controlli del caso, è possibile confrontare i versamenti effettuati con quelli dovuti e procedere all'emissione dell'avviso di accertamento per omesso o parziale omesso versamento.

Si sottolinea anche in questo caso però l'importanza dell'interprete: incrociare banche dati con un *software* non è sufficiente, occorre sempre l'interpretazione del dato da parte del funzionario responsabile che, alla luce delle sue conoscenze e della sua esperienza, potrà valutare se procedere con l'emissione di un avviso di accertamento, piuttosto che con un invito al contribuente a presentarsi presso il comune, ovvero a chiudere il procedimento senza emissione di alcun atto in quanto, ad esempio, ha riscontrato un errore in una delle banche dati utilizzate, a causa del quale il risultato dell'incrocio non è da considerare.

Un'altra procedura da realizzare è l'incrocio tra la banca dati IMU con la banca dati delle denunce relative alla tassa sui rifiuti. Questa operazione porterà all'abbinamento tra proprietari immobiliari e contribuenti Tari.

Da quanto detto emerge l'importanza di essere in possesso di tutte le banche dati.



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Telefoni: Segreteria Generale 0975525241 – Sindaco 0975525242 – Area Finanze 0975525254 – Fax 0975525268

Considerata l'importanza dell'istruttoria, fondamentale per le fasi successive del procedimento di accertamento, è propria in questa fase che è necessaria la collaborazione e la presenza di tutti o quasi i soggetti coinvolti nel progetto. Da una fase iniziale nella quale il coordinatore del progetto, individuabile nel responsabile dei tributi, procederà al confronto dei dati catastali, si passa ad una fase istruttoria nel quale saranno coinvolti altre figure professionali quali un tecnico con competenze professionali specifiche.

La fase decisoria

Al termine della istruttoria, se sono riscontrate irregolarità, viene emesso l'avviso di accertamento, che è un provvedimento unilaterale recettizio, ossia produce i suoi effetti se e quando perviene tale atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Ad oggi esistono alcuni tipi di avvisi di accertamento nel mondo tributario locale, uguali per qualsiasi tributo, a seguito della legge 296/06 che ha reso omogenei la tempistica e la tipologia di avvisi per i tributi all'epoca esistenti e per quelli di successiva introduzione, le cui norme richiamano le disposizioni, appunto, della legge finanziaria 2007.

- 1) con l'avviso di accertamento per omessa denuncia si contesta la mancata presentazione di denuncia o una denuncia presentata in ritardo;
- 2) con l'avviso di accertamento per infedele denuncia: si correggono errori sostanziali del contribuente presenti nella denuncia;
- 3) con l'avviso di accertamento per omesso versamento: si contesta il mancato versamento del tributo in base alle denunce.

Qualsiasi sia l'avviso di accertamento utilizzato, i termini decadenziali sono gli stessi, definiti dal comma 161 dell'art. 1 legge 296/06: gli Enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio quindi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Questo significa che entro il 31/12/2017 è possibile accertare un'omessa denuncia/infedele Tari e omesso versamento IMU per l'anno 2012 in poi. Scopo del progetto è quello di dotare, almeno temporaneamente, l'ente di una struttura (mezzi e risorse umane) sensibile alle esigenze dei cittadini e all'equità fiscale. Sotto questo profilo si possono ottenere diversi effetti: da una parte vi è il comportamento del contribuente avvezzo all'evasione il quale, sapendo che ha di fronte un ente impositore che è impegnato seriamente nell'attività accertativa, che non aspetta il quinto o il sesto anno per colpire, che non è incline ai condoni fiscali, dal punto di vista psicologico avrà delle remore a rimanere "non in regola"; d'altra parte trovare i contribuenti che non hanno adempiuto ai propri obblighi dopo tanto tempo risulta più complesso e comporta un dispendio di risorse, temporali, umane, e strumentali, che ha un costo reale nonché un ulteriore risvolto contabile negativo, qualora il contribuente non esista più. Sotto questo profilo un esempio calzante può essere la tassa sui rifiuti a carico delle utenze non domestiche. Spesso trattasi di attività che, purtroppo, hanno vita breve, magari dopo due tre anni chiudono l'esercizio: ecco in tal caso, un'attività di accertamento per un'annualità fatta in



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Telefoni: Segreteria Generale 0975525241 – Sindaco 0975525242 – Area Finanze 0975525254 – Fax 0975525268

prossimità alla decadenza del potere impositivo, molto probabilmente non porterà gli introiti sperati.

La volontà del sottoscritto, in questa fase, è quella di ricorrere all'istituto deflattivo del contenzioso dell'accertamento con adesione, tranne nei casi nei quali allo stesso non è possibile ricorrere. L'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal D. Lgs. 218/97, consiste in un concordato sul *quantum* da pagare, con un regime mitigato delle sanzioni, evitando così un contenzioso tributario. Suo presupposto è l'esistenza di materia concordabile, pertanto non è applicabile sulle cosiddette "questioni di diritto" e tutte le volte in cui l'obbligazione tributaria è retta da elementi certi. L'accordo può essere raggiunto prima della emissione di un avviso di accertamento oppure successivamente. In tal caso sarà il contribuente a proporre tale istituto mediante istanza da presentare entro i termini previsti per ricorrere in commissione tributaria. La volontà dell'Ente è quella di raggiungere l'accordo prima della emissione di un avviso di accertamento, pertanto la fase decisoria sarà articolata in più microfasi:

1. La prima fase consisterà nell'emettere l'avviso di accertamento per quelle obbligazioni tributarie rette da elementi certi, e nell'emettere istanze d'ufficio dell'accertamento con adesione per quelle obbligazioni "concordabili";
2. La seconda fase sarà rappresentata dall'emissione dell'atto di accertamento con adesione una volta ascoltati i contribuenti, oppure dell'avviso di accertamento nei casi di mancato accordo;

In questa fase pertanto sarà incessante il lavoro svolto dagli istruttori amministrativi coordinati dal responsabile dei Tributi e dal Dirigente Area Finanze.

Infatti, nel caso di procedura di accertamento con adesione, il comune invita il contribuente a presentarsi presso l'ufficio, al fine di addivenire ad una base imponibile concordata. Raggiunto l'accordo per la definizione dell'accertamento, l'ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve contenere:

- l'indicazione del tributo, degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; sarà in particolare evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione della maggiore imposta, interessi e sanzioni ridotte a un terzo dovute in dipendenza della definizione.

Il procedimento si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto da parte del contribuente, anche mediante procuratore generale o speciale, e da parte del funzionario che ha provveduto all'istruttoria e con il versamento di quanto dovuto. Il pagamento dell'intera somma dovuta a seguito del perfezionamento dell'atto di adesione va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso, salvo il caso che all'atto di adesione consegua l'obbligo di iscrizione a ruolo ovvero venga concordata con l'ufficio una diversa forma di pagamento rateale. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio tranne il caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi oppure qualora la definizione riguardi accertamenti parziali. In materia di tassa rifiuti è applicabile tale istituto quando la superficie tassabile è stata desunta dall'ufficio e si ha difficoltà a determinare precisamente la stessa, soprattutto per quanto riguarda le attività produttive, oppure quando non si ha la certezza sulla data esatta dell'inizio occupazione, o titolarità del diritto di proprietà.



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Telefoni: Segreteria Generale 0975525241 – Sindaco 0975525242 – Area Finanze 0975525254 – Fax 0975525268

SINTESI.

1. FASE INIZIALE:

Attività:

- Confronto dati catastali con banche dati IMU e TARI;
- Richiesta dati e notizie rilevanti agli uffici privati e pubblici (Enel, Consac, Agenzia entrate, ecc.); Confronto banca dati Tari e Anagrafe, e banca dati IMU;

Soggetti coinvolti:

- N. 1 Coordinatore;

Ore stimate:

6.538 utenze * 1 minuti = 109 ore. I minuti stimati tengono conto della verifica delle utenze per cui si conosce il dato catastale, che il sistema gestionale farà contemporaneamente per tutte le utenze, e la successiva estrapolazione delle denunce risultanti irregolari:

- Coordinatore: 109 ore;

2. FASE ISTRUTTORIA:

Attività:

- Confronto dei dati estrapolati dal catasto con i DOCFA e le planimetrie;
- Incrocio delle denunce Tari per le quali non si conoscono i dati catastali con altre Banche dati;
- Individuazione delle denunce omesse attraverso il confronto con le banche dati richieste agli altri uffici pubblici e privati, e con la banca dati dell'area Tecnica dell'ente (Ufficio commercio, Ufficio urbanistica);
- Rilevazione sul posto;
- Confronto banca dati catastale e banca dati IMU;
- Allineamento denunce IMU da catasto;
- Incrocio versamenti e dovuto ai fini IMU;

Soggetti coinvolti:

- N. 1 Coordinatore;
- N. 1 Istruttore Tecnico;

Ore stimate:

Il calcolo dipende dal numero di utenze anomale e dal numero di utenze non risultanti a ruolo. Facendo una stima di un 15 % di irregolarità ($0,15 * 6.538 = 980$) e altrettante evasioni totali, il numero di pratiche da istruire sarebbe di N. 1.960, per le quali il tempo di lavorazione dipende dalla metodologia di accertamento necessaria (solo confronto DOCFA e planimetrie, oppure necessità di confronto con altre banche dati, e/o necessario sopralluogo). Considerando l'importanza di tale fase si stima un periodo medio di 12 minuti ad utenza per l'istruzione della pratica: $1.960 * 12 = 392$



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Telefoni: Segreteria Generale 0975525241 – Sindaco 0975525242 – Area Finanze 0975525254 – Fax 0975525268

ore. Considerando che i sopralluoghi sono effettuati dal Tecnico, abbiamo la seguente previsione di distribuzione dell'orario di lavoro:

- Coordinatore: 392 ore;
- Istruttore Tecnico: 392 ore.

3. FASE DECISORIA.:

Microfase 1.

Attività:

- Predisposizione degli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio per quelle obbligazioni tributarie rette da elementi certi, e predisposizione istanze d'ufficio dell'accertamento con adesione per quelle obbligazioni "concordabili";
- Notifica degli avvisi e degli inviti ai contribuenti;

Soggetti coinvolti:

- N. 1 Coordinatore;
- N. 1 Istruttore Tecnico;
- N. 1 Messo Comunale;

Ore stimate:

1.960 utenze * 2 minuti = 65 ore;

- Coordinatore: 65 ore;
- Istruttore Tecnico: 25 ore; Per eventuale supporto tecnico;
- Messo Comunale: 75 ore;

Microfase 2.

Attività:

- Colloquio con i contribuenti convocati;
- Predisposizione dell'atto di accertamento con adesione, oppure dell'avviso di accertamento in rettifica o di ufficio nei casi di mancato accordo e relativa notifica;

Soggetti coinvolti:

- N. 1 Coordinatore;
- N. 1 Istruttore Tecnico;
- N. 1 Messo Comunale;

Ore stimate:

Supponendo che il 50 % delle utenze accertate siano concordabili:

980 utenze * 10 minuti = 163 ore. Le ore stimate tengono conto del tempo necessario ad incontrare gli utenti e redigere l'atto di accertamento con adesione, nonché notificare l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio;

- Coordinatore: 163 ore;
- Istruttore Tecnico: 100 ore. Presenza necessaria durante i colloqui;
- Messo Comunale: 75 ore.



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Telefoni: Segreteria Generale 0975525241 – Sindaco 0975525242 – Area Finanze 0975525254 – Fax 0975525268

RIPEILOGO STIMA ORE E PREMIO.

2017.

	ORE	Dipendenti		
		coordinatore	istr.tecnico	messaggio
FASE INIZIALE	109	109		
FASE ISTRUTTORIA	392	392	392	
FASE DECISORIA	228	228	125	150
	729	729	517	150
	PREMIO			
FASE INIZIALE	1.114	1.114	0	0
FASE ISTRUTTORIA	4.008	2.004	2.004	0
FASE DECISORIA	2.331	1.057	579	695
<i>Calcolo teorico basato sulle ore e ruolo nelle diverse fasi</i>	7.453	4.175	2.583	695

Sala Consilina, 24/10/2017

Il Dirigente Area FINANZE
Dr. Giuseppe SPOLZINO

